Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — ROMA - Mercoledì, 23 ottobre 1929 - ANNO VII — Numero 247

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 64. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta„ nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la « Prima Mostra senese del Sindacato », in Siena.

Con decreto 26 settembre 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1929, al registro n. 10 Finanze, foglio n. 158, il Sindacato fascista degli artisti toscani è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Prima Mostra senese del Sindacato, indetta a Siena.

(5884)

Autorizzazione a promuovere la « IV Manifestazione Prima Fiera Campionaria internazionale » in Tripoli.

Con decreto 22 settembre 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1929 al registro n. 10 Finanze, foglio n. 162, l'Ente autonomo Fiera campionaria di Tripoli è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la IV Manifestazione Prima Fiera Campionaria internazionale in Africa, che avrà luogo in Tripoli dal 20 febbraio al 20 aprile 1930.

(5885)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2456.

REGIO DECRETO 9 agosto 1929, n. **1744.**

Approvazione del regolamento sugli assegni speciali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922 che approva il testo coordinato del regolamento sugli assegni speciali di bordo, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto n. 245 in data 10 gennaio 1926 che stabilisce le norme per la corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della R. Marina imbarcato sulle RR. Navi all'estero;

Visto il R. decreto n. 1587 in data 26 luglio 1929, che modifica quello n. 245 innanzi citato;

Sentito il Consiglio Superiore di Marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la Marina, di concerto col Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito regolamento sugli assegni speciali di bordo, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la Marina.

Art. 2.

Le nomine dei Comandanti di Forze Navali e di RR. Navi e dei Comandanti responsabili di navi in allestimento avvengono per decreto Reale. Il decreto che nomina il Comandante responsabile di una nave in allestimento vale a confermarlo in carica quando la nave passa in armamento o riserva, e quando, perdurando il lavoro di approntamento, ritorna in primitiva posizione di allestimento.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto n. 1873 in data 4 maggio 1922 con tutte le successive varianti al medesimo.

Agli assegni previsti dallo annesso regolamento non si applicano le disposizioni del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245.

Per le RR. Navi dislocate in Estremo Oriente l'applicazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 289, *foglio* 61. — MANCINI.

Regolamento sugli assegni speciali di bordo.

Art. 1.

Posizione delle navi.

1. — Le unità costituenti il R. naviglio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni amministrative: armamento, riserva, disponibilità e allestimento.

In linea di massima sono tenute nella posizione di armamento le unità appartenenti alle forze navali attive e quelle destinate a compiere determinate missioni. Sono invece tenute in riserva le unità appartenenti alle riserve divisionali, quelle che eseguono riparazioni di breve durata e quelle addette ai servizi dipartimentali o locali. Tutte le altre unità sono tenute nella posizione di disponibilità o allestimento.

E' in facoltà del Ministero di stabilire i passaggi dall'una all'altra posizione amministrativa.

2. — Nel presente Regolamento le diverse unità sono generalmente indicate col nome di « navi », salvo i casi in cui la necessità di una maggiore specificazione imponga di dover usare i nomi particolari di ciascun tipo di unità (navi da battaglia, esploratori, ecc.). Sotto il nome di « siluranti » si intendono compresi i cacciatorpediniere, le torpediniere e i sommergibili.

3. — Le tabelle di equipaggiamento stabiliscono quali delle posizioni suddette sono applicabili a ciascuna nave o tipo di nave.

4. — Per la misura delle competenze e per ogni altro effetto contabile, le posizioni di disponibilità e di allestimento si equivalgono, fermo restando quanto dispongono le apposite leggi e regolamenti circa il computo del tempo di imbarco agli effetti della pensione e dell'avanzamento e le eccezioni stabilite nel presente Regolamento ed in altri.

5. — Le navi che non si trovano in alcuna delle posizioni suddette sono in istato di disarmo. Il personale che vi presta servizio è considerato come destinato a terra e non è contemplato dal presente Regolamento.

Art. 2.

Tabelle di equipaggiamento.

1. — All'equipaggiamento del R. naviglio e del naviglio ausiliario e all'assegnazione del personale ai Comandi di Forze Navali, si provvede in conformità di apposite tabelle emanate dal Ministero della Marina.

2. — Una unità navale può essere assegnata ad una delle posizioni di cui all'art. 1 equipaggiandola con personale che dalle accennate tabelle è stabilito per altra posizione. Così, per esempio, una nave può trovarsi in armamento con tabella di riserva o in riserva con tabella di armamento o di disponibilità, oppure in disponibilità con tabella di riserva, ecc. Nel caso in questione le prescrizioni del presente Regolamento, salvo che sia disposto diversamente, se di carattere contabile e riflettenti le competenze, si applicano alla detta nave in relazione alla sua posizione, mentre le prescrizioni di altro genere, considerate nello stesso Regolamento, si applicano in relazione alle condizioni della tabella.

Art. 3.

Posizione amministrativa del personale di bordo.

1. — E' personale imbarcato quello destinato a bordo in forza delle tabelle di equipaggiamento, oltre quello che per ragioni di servizio si trovi a bordo con determinati incarichi. In quest'ultimo personale sono da comprendersi:

a) l'Ufficiale Ammiraglio Direttore Superiore di esercitazioni navali e gli ufficiali che imbarcano al suo seguito;

b) il Capo di Stato Maggiore della Marina quando imbarcato per dirigere od assistere ad esercitazioni navali o per altro motivo; gli ufficiali che imbarcano al suo seguito; i giudici navali;

c) gli ufficiali appartenenti alle Case militari dei Reali Principi imbarcati;

d) il personale che risulta eccedente alla tabella di equipaggiamento per promozione conseguita a bordo e quello che segue sulle navi corsi di istruzione di qualsiasi genere o periodi di esperimento professionale;

e) gli ufficiali dei vari Corpi ed il personale del C. R. E. M. imbarcati in eccedenza alla tabella per disposizioni ministeriali;

f) i comuni di 3ª classe che per motivi disciplinari o di servizio sono imbarcati su RR. Navi non destinate al servizio di navi scuola.

2. — E' personale di passaggio quello trasferito da una destinazione all'altra per mezzo di R. Nave. Si considerano altresì in tale posizione:

a) gli ufficiali, sottufficiali e militari del C. R. E. M. destinati temporaneamente a bordo per prove, esperimenti od esigenze di servizio di qualsiasi genere, quando non sono imbarcati su altre navi armate od in riserva, salvo, però, per gli ufficiali, il caso previsto nel terzo alinea del n. 3 dell'art. 6 del presente Regolamento;

b) gli ufficiali che in sede diversa da quella dove prestavano ultimamente servizio, oppure fuori sede del proprio Dipartimento se già disponibili, assumano una destinazione a bordo, alla quale è annessa una carica, durante il periodo stabilito per la consegna; e sempre per detto periodo i sottufficiali ed i militari del C. R. E. M. che imbarcano per assumere responsabilità di materiali, viveri o vestiario. Tuttavia, nei casi indicati, l'ufficiale, il sottufficiale o il militare del C. R. E. M. cedente dovrà lasciare l'alloggio a chi lo sostituisce, sistemandosi provvisoriamente in altro alloggio disponibile a bordo. In mancanza di alloggio disponibile, l'ufficiale cedente avrà diritto a percepire, durante il periodo della consegna, l'indennità per mancato alloggio a bordo, stabilita per il suo grado dalle disposizioni vigenti;

c) gli ufficiali in congedo che per autorizzazione del Ministero sono ammessi ad assistere ad esercitazioni navali: in questo caso essi sono considerati come effettivamente aventi il grado che hanno conseguito nei ruoli degli ufficiali in congedo;

d) il personale in genere che per speciali circostanze debba essere tenuto temporaneamente a bordo, escluso quello di cui al n. 1 del presente articolo.

Il personale, normalmente, può essere tenuto di passaggio solamente su navi armate o in riserva. Può considerarsi in tale posizione anche su navi in disponibilità o in allestimento con tabella di armamento o di riserva, limitatamente però al solo personale del C. R. E. M.

3. — E' personale accasermato quello del C. R. E. M. tenuto a bordo di navi in disponibilità o in allestimento o in riserva in eccedenza alla tabella, eccettuati i casi di cui al n. 1 lettere *d*), *e*), *f*) del presente articolo.

4. — Il personale imbarcato, per equipaggiarle in tutto o in parte, su navi mercantili impiegate a scopo militare o comunque requisite o noleggiate per il servizio dello Stato si considera come imbarcato su RR. Navi in armamento.

Al personale di cui sopra spettano gli assegni previsti dall'articolo 33 del presente Regolamento.

5. — Agli ufficiali che imbarcati su sommergibili fuori di una sede dipartimentale o della loro base non possono essere alloggiati sulla nave appoggio o su altra nave da guerra, come pure a quegli ufficiali che siano imbarcati su navi

in allestimento fuori di una sede dipartimentale, sulla quale non siano ancora pronti gli alloggi, ed in genere agli ufficiali imbarcati che per comprovati motivi non potessero alloggiare a bordo nè su altre navi presenti, oltre gli averi di cui al presente Regolamento spettano le indennità stabilite a titolo di rimborso spesa di alloggio dalle apposite disposizioni.

Art. 4.

Assegni di bordo — Norme generali.

Gli assegni speciali di bordo, dovuti al personale militare della R. Marina imbarcato, sono stabiliti dal presente Regolamento e dalle tabelle annesse, in relazione alla posizione della nave, a quella del personale destinatovi, al suo grado ed alle funzioni esercitate. Salvo le eccezioni stabilite in questo stesso Regolamento ed in altri, il diritto a percepirli è regolato dalle seguenti norme generali:

a) decorrono dal giorno dell'imbarco se questo avviene la mattina o da quello successivo se l'imbarco avviene la sera, tenuto conto però delle modalità stabilite nell'art. 8 del presente Regolamento. Nel caso di promozione o di passaggio di categoria o di specialità, i nuovi assegni decorrono dalla data della decorrenza amministrativa del provvedimento. Nei casi di promozione da sottufficiale ad ufficiale o da sottocapo a secondo capo, il trattamento tavola del grado conseguito decorre in ogni caso dalla data della notificazione a bordo;

b) sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, salvo le eccezioni stabilite da questo stesso Regolamento;

c) non sono cumulabili con assegni di destinazione a terra, eccetto il caso previsto dal successivo art. 6, n. 1;

d) non sono dovuti ai militari del C. R. E. M. non ancora raffermati ricoverati nelle infermerie di bordo. Sono però dovuti ai militari predetti quando l'infermità per la quale vi sono ricoverati ha dato luogo a verbale di disgraziato accidente;

e) sono soggetti a ritenuta per castigo ai militari del C. R. E. M. non raffermati nei casi previsti dal Regolamento di disciplina. Ne è sospeso il conteggio ai militari detenuti in attesa di giudizio, salvo pagamento nel caso di assoluzione;

f) le norme di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente articolo non sono applicabili ai soprassoldi per responsabilità di materiali, viveri, effetti letterecci e vestiario, il diritto ai quali cessa soltanto quando sia avvenuta effettiva consegna della carica. Per il personale in missione ed in licenza valgono le norme indicate nei successivi articoli 6 ed 8;

g) i militari del C. R. E. M. imbarcati di passaggio hanno diritto a tutti gli assegni di bordo. Però i soprassoldi di categoria e specialità sono ad essi corrisposti soltanto quando prestano servizio nella propria categoria o specialità, in seguito ad ordine del giorno del Comando di bordo;

h) i militari del C. R. E. M. accasermati hanno diritto agli assegni di vitto che spettano a quelli imbarcati: le altre competenze loro spettanti sono corrisposte dall'Autorità che li amministra.

Art. 5.

Funzioni di grado.

1. — Il militare che esercita le funzioni del grado superiore o quelle di categoria diversa dalla propria, in forza dell'ordine di imbarco o di un ordine del giorno dell'Autorità competente e nei limiti delle tabelle di equipaggiamento, ha diritto agli assegni speciali che competono al militare che sostituisce.

Questa disposizione non si applica a chi per assenza o mancanza anche definitiva del Comandante titolare ricopre temporaneamente le cariche di comandante navale, comandante di nave, capo o sottocapo di stato maggiore o comandante in 2ª, salvo i casi in cui il Ministero, volta per volta, disponga altrimenti.

2. — Il conferimento ad un ufficiale delle funzioni del grado superiore è devoluto esclusivamente al Ministero. Di conseguenza la norma di cui al precedente n. 1 non è applicabile agli ufficiali che, pure esercitando temporaneamente cariche o funzioni del grado superiore, non siano investiti dal Ministero delle funzioni del grado superiore.

3. — Nel caso che il Comandante di una forza navale, il Comandante o il Comandante in 2ª (o ufficiale in 2ª) di una nave siano per malattia o per ferite resi inabili ad esercitare la loro carica, essi continuano a ricevere i loro assegni, fino a quando non vengano sbarcati, e coloro che ne adempiono le funzioni continuano a percepire i propri.

4. — Chi è promosso a bordo e risulta in eccedenza alla tabella conserva le stesse funzioni che prima esercitava, ma percepisce gli assegni di bordo relativi al grado conseguito.

5. — Se la tabella di equipaggiamento prevede l'assegnazione facoltativa di due o più gradi successivi, il trattamento tavola ed i soprassoldi da corrispondersi a chi esercita le funzioni del grado superiore sono ragguagliati al meno elevato dei gradi previsti.

Art. 6.

Ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio. Ufficiali e sottufficiali in missione.

1. — Gli ufficiali imbarcati di cui all'art. 3, n. 1, lettere *a*), *b*) e *c*), e quelli imbarcati con altro incarico eventuale, sono ammessi alle mense di bordo in conformità di quanto è stabilito dal seguente articolo 10 e percepiscono i soprassoldi della tabella *A*) in relazione al grado ed all'incarico disimpegnato. Qualora ricoprano cariche a terra e non ne siano esonerati, continuano a percepirne gli averi eccetto quelli che sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza alla destinazione di servizio a terra.

2. — Gli ufficiali di passaggio non hanno diritto ad assegni di bordo ad eccezione di quanto è disposto dall'articolo seguente; ma sono ammessi a partecipare alle mense in conformità dell'art. 10.

Qualora si tratti di passaggio su navi sulle quali non sono costituite le mense e su quelle comandate da sottufficiali, il trattamento tavola è corrisposto in contanti: gli ufficiali Ammiragli e Superiori percepiscono la quota stabilita dalla tabella *C*) per gli ufficiali ammessi a mensa di Comandante di nave; gli ufficiali inferiori la quota spettante alla mensa ufficiali.

3. — Agli effetti suddetti gli ufficiali di cui al n. 2, lettera *a*), dell'articolo 3 devono considerarsi di passaggio soltanto quando sono tenuti a prendere uno od entrambi i pasti della giornata a bordo della nave che fa le prove, gli esperimenti, ecc. e sempre che non si tratti di prove sugli ormeggi o con nave all'àncora od ormeggiata. In tal caso alla mensa che ha fornito uno od entrambi i pasti spetta la razione viveri per intero ed il trattamento tavola per metà o per intero rispettivamente.

Sulle navi dove non esiste nemmeno la mensa ufficiali, la quota da corrispondersi in contanti sarà eguale al trattamento tavola dovuto per gli ufficiali di passaggio o alla sua

metà, a seconda che lo sbarco avviene dopo o prima dell'ora stabilita per il pasto serale.

Tuttavia, anche verificandosi le condizioni di cui alla prima parte del presente numero 3, gli ufficiali in parola che godono degli assegni di missione ordinaria in quanto provenienti da altra sede, al solo effetto degli assegni di bordo, non saranno considerati imbarcati di passaggio ed avranno l'obbligo di rimborsare le mense presso cui prenderanno i pasti.

L'ufficiale imbarcato su altra nave armata o in riserva continua a considerarsi amministrativamente presente su questa, anche agli effetti della mensa; però, quando occorre, prende i pasti sulla nave che fa le prove, alla mensa che gli compete, la quale a tal uopo percepisce le quote di trattamento tavola per intero, oppure per metà, secondo che vi fa entrambi i pasti oppure uno solo. La razione in contanti però compete alla mensa sempre per intero.

Agli ufficiali che imbarcano per assistere a coliaudi od a prove di navi, vedette, motoscafi, pirobarche, ed in genere di meccanismi costruiti dall'industria privata, oppure riparati dalla stessa industria, sempre quando su tali navi non siano costituite le mense previste dal presente Regolamento, oppure su navi del commercio, per eseguire prove e collaudi, spettano le indennità giornaliere stabilite dal Regolamento sulle indennità di viaggio e missione, a seconda delle speciali condizioni in cui è prestato il servizio di collaudo.

I comandanti di forze navali, che si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, continuano a percepire tutti gli averi di bordo dovuti alla mensa costituita sulla nave ove normalmente sono imbarcati, mentre alla mensa che li accoglie sulla nave ove hanno temporaneo imbarco spetta il trattamento tavola stabilito per gli ufficiali di passaggio.

4. — I comandanti di forze navali ed i comandanti di navi, che si recano a terra in missione, conservano tutti gli averi di bordo ed hanno diritto al soprassoldo di missione secondo le modalità stabilite dalle apposite norme.

Se il Comandante di nave che si reca in missione a terra partecipa alla mensa ufficiali, in conformità dell'art. 10, n. 1, lettera c), questa continua a percepire per i primi quindici giorni della missione, a carico dell'Erario, la razione viveri e la quota di trattamento tavola che il Comandante, quando è presente alla mensa, è tenuto a versare in base al disposto dell'art. 15, n. 2.

5. — Gli ufficiali non in comando imbarcati ed i sottufficiali imbarcati che si recano in missione a terra percepiscono gli assegni stabiliti dalle apposite norme, cessando dal percepire quelli di bordo ad eccezione dei soprassoldi relativi a cariche di cui conservano la responsabilità anche durante la missione.

Se partecipano ad una mensa, questa continua a percepire i loro assegni di vitto per gli ufficiali, e il solo trattamento tavola per i sottufficiali per i primi quindici giorni della missione (vedi art. 8, n. 3).

Art. 7.

Personale destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggiere di operazioni, imbarcato di passaggio su Regie Navi.

Al personale della R. Marina costituente forze da sbarco o destinato a formare basi passeggiere di operazioni, il quale sia imbarcato di passaggio su RR. Navi, sono assegnati i seguenti soprassoldi giornalieri per le giornate di effettiva presenza a bordo:

Ufficiali Superiori	L. 4 —
Ufficiali Inferiori	» 2.50
Ufficiali Subalterni	» 1.50
Capi di 1ª cl.	» 1.25
Capi di 2ª cl.	» 1 —
Capi di 3ª cl.	» 0,80
Secondi Capi	» 0,60
Sottocapi	» 0,40
Comuni	» 0,20

Tali soprassoldi non sono cumulabili con alcun altro soprassoldo di bordo o di missione. Ai sottufficiali ed ai militari del C. R. E. M. del personale stesso che per necessità della nave fossero eventualmente, in linea eccezionale, adibiti dal Comando di bordo a prestare servizio nella propria categoria o specialità saranno corrisposti i relativi soprassoldi di categoria o di specialità previsti dalle tabelle annesse al presente Regolamento, cessando per essi il diritto a percepire lo speciale soprassoldo di cui sopra.

Art. 8.

Ufficiali, sottufficiali e militari del C.R.E.M. in licenza e in viaggio.

1. — Gli ufficiali imbarcati che si recano in licenza ordinaria non percepiscono, per la durata della licenza, alcuno degli assegni di bordo.

2. — Gli ufficiali imbarcati che si recano in breve licenza conservano per tutta la durata dell'assenza, ossia compresi i giorni di viaggio, gli assegni di bordo personali; gli assegni di vitto sono invece dovuti alle rispettive mense per un periodo di tempo non maggiore di giorni venti, anche nel caso che il commensale sia inviato in missione con diritto a fruire di breve licenza durante il viaggio.

3. — I sottufficiali in genere ed i militari raffermati e quelli vincolati a ferma di 4 o 6 anni, durante le brevi licenze, le ordinarie e quelle straordinarie, previste dall'art. 307, primo capoverso, del Regolamento di disciplina, quando non cessano di far parte dell'equipaggio di una nave, continuano a percepire personalmente la razione viveri di terra con le modalità previste dall'ordinamento degli assegni del C. R. E. M. Percepiscono altresì gli assegni speciali di bordo, escluso il trattamento tavola, e tenuto conto delle eccezioni stabilite dal n. 7 del presente articolo; però durante le brevi licenze, tanto per i sottufficiali, quanto per i sottocapi con funzioni del grado superiore, il trattamento tavola è corrisposto alle mense per un periodo massimo di giorni venti, anche nel caso che il commensale sia inviato in missione con diritto a fruire di breve licenza durante il viaggio.

Alle mense non compete il trattamento tavola per le brevi licenze concesse ai sottufficiali in occasione dello sbarco per imbarcare sopra altra nave.

4. — I sottufficiali e i militari del C. R. E. M. raffermati e quelli vincolati a ferma di quattro o sei anni, i quali, avendo ricevuto destinazione di imbarco, siano autorizzati a fruire di breve licenza, prima di raggiungere la destinazione stessa, e sempre quando l'imbarco effettivamente abbia poi luogo (dovendo essere considerati dal momento dell'invio in licenza come facenti parte dell'equipaggio della nave alla quale sono destinati), devono considerarsi agli effetti dei soli assegni di bordo personali, per la durata della breve licenza, esclusi i giorni di viaggio necessari per raggiungere la nuova destinazione dalla precedente, come se inviati in licenza dalla nuova destinazione stessa.

I sottocapi e comuni non raffermati e non vincolati a ferma di 4 o 6 anni, che si vengono a trovare nelle suddette

condizioni, hanno diritto, durante la breve licenza, esclusi i giorni di viaggio come sopra, alla paga di bordo.

5. — Ai sottocapi e comuni non raffermati o non vincolati a ferma di 4 o 6 anni, imbarcati, che stando in licenza sono costretti per ragioni di forza maggiore a prolungare il loro soggiorno nella località stessa dove si sono recati, compete semplicemente la paga (di bordo o di terra a seconda della specie della licenza) per i giorni di maggiore permanenza, dovendosi questa considerare come proroga della licenza stessa. I sottufficiali ed i sottocapi e comuni, raffermati o vincolati alla ferma di 4 o 6 anni, che si vengano a trovare nelle identiche condizioni, avranno diritto, durante detta maggiore permanenza, allo stesso trattamento che avevano stando in licenza e di cui al n. 3 del presente articolo.

6. — I sottufficiali ed i militari del C. R. E. M. che hanno intrapreso viaggio di ritorno dalla licenza, e sono costretti a sostare lungo il percorso per giustificati motivi (che devono essere dichiarati dalle Autorità competenti mediante annotazioni sui fogli di licenza), hanno diritto alla razione in contanti per i giorni di sosta forzata, meno quelli in cui eventualmente siano stati presi in forza per la sola aggregazione dalle Autorità militari.

7. — I soprassoldi che si riferiscono ad un incarico specifico, la cui responsabilità è stata passata ad altri mediante consegna, vengono perduti, durante le licenze, dai sottufficiali e militari del C. R. E. M. anche se raffermati o vincolati a ferma di anni 4 o 6.

8. — I militari con le funzioni del grado superiore, se durante le licenze conservano il diritto agli assegni speciali di bordo, continuano a percepirli nella misura spettante al grado del quale hanno le funzioni.

Art. 9.

Sottufficiali e militari raffermati o vincolati a ferma di 4 o 6 anni autorizzati a curarsi in famiglia.

I sottufficiali in genere ed i sottocapi e comuni raffermati e quelli vincolati alla ferma di quattro o sei anni, imbarcati, quando autorizzati a curarsi in famiglia, subordinatamente alle modalità prescritte dal Regolamento di disciplina percepiscono personalmente la razione viveri nella misura stabilita per le destinazioni a terra e per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, decorrenti dalla data di autorizzazione, sempre che continuino a far parte dell'equipaggio di bordo.

Art. 10.

Mense di bordo.

1. — Sulle navi in armamento o riserva, ad eccezione delle barche a vapore e unità analoghe, sono costituite, a seconda dei casi, le seguenti mense:

a) *Mensa di Ufficiale Ammiraglio.* — E' costituita sulla nave che porta l'insegna del Comando e ne fanno parte, oltre il titolare, il Capo di Stato Maggiore, il Sottocapo di Stato Maggiore, il Comandante di bandiera e l'Ufficiale Aiutante di bandiera. Vi prendono altresì parte gli Ufficiali Ammiragli, Generali e Superiori di grado più elevato od uguale al Comandante della nave, che siano imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, nonchè gli Ufficiali addetti alle Case Militari dei RR. Principi, quando questi si trovino a bordo e prendano parte alla mensa in oggetto.

Nel caso che il Comandante della Forza Navale muoia o sbarchi senza essere surrogato, oppure si rechi in licenza ordinaria, la mensa continua a funzionare con le quote dovute ai commensali giusta l'articolo 15, presieduta dal Capo di Stato Maggiore o dal Comandante di bandiera, a seconda dell'anzianità, fino all'imbarco del nuovo Comandante di Forza Navale o al ritorno del Comandante in carica, dalla licenza ordinaria.

b) *Mensa di Comandante di nave.* — E' costituita esclusivamente sulle navi comandate da un Capitano di Vascello o di Fregata, sulle quali non vi sia la mensa Ammiraglio di cui alla lettera *a*). Però non è costituita sulle siluranti e sommergibili e sulle altre navi che sono volta per volta indicate dal Ministero.

Sulle navi dove non può essere costituita la mensa Comandante, il Comandante partecipa e presiede alla mensa ufficiali quando questa sia regolarmente costituita o quando egli ritenga opportuno costituirla con un suo ordine del giorno. Alla mensa del Comandante partecipano gli ufficiali imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, se di grado più elevato dell'ufficiale in 2ª o Comandante in 2ª.

c) *Mensa ufficiali.* — Vi partecipano tutti gli ufficiali di bordo compresi quelli imbarcati con incarico eventuale o di passaggio, qualora, in forza ai precedenti capoversi, non siano ammessi ad altra mensa.

Vi partecipa inoltre il Comandante di bordo in tutti i casi in cui non sia costituita la sua mensa a mente del precedente comma *b*). Vi partecipano pure gli ufficiali Capi servizio di Forza Navale, nonchè gli aspiranti ufficiali e gli allievi della R. Accademia Navale, quando non sia costituita la mensa di cui alla lettera *d*).

Il Comandante in 2ª che surroga il Comandante, anche se definitivamente sbarcato, continua sempre a partecipare alla mensa ufficiali.

A bordo dei sommergibili in armamento, il Comandante, quando lo creda opportuno, può, con suo ordine del giorno, costituire la mensa ufficiali.

d) *Mensa degli allievi della R. Accademia Navale.* — E' costituita sulle apposite navi scuola.

e) *Mensa sottufficiali.* — Vi partecipano i sottufficiali imbarcati, quelli di passaggio e quelli accasermati.

2. — Gli assegni di vitto per i partecipanti alle mense di Ufficiale Ammiraglio e di Comandante sono devoluti ai titolari rispettivi, che provvedono all'amministrazione delle mense stesse.

Per le altre mense gli assegni sono amministrati con la osservanza delle norme contenute nel Regolamento per il servizio di bordo, approvato con R. decreto 28 aprile 1927.

3. — Su tutte le navi e siluranti in disponibilità o allestimento o gruppi di siluranti in tale posizione, può il Ministero ordinare od autorizzare la costituzione della mensa ufficiali, col pasto del mezzodì obbligatorio per tutti ed il pasto della sera obbligatorio per i soli ufficiali di servizio, quando è ordinato a bordo servizio di vigilanza permanente per gli ufficiali di vascello e di macchina. Non è mai costituita mensa Comandante, il quale, se lo crede, partecipa alla mensa ufficiali.

4. — Su tutte le navi in disponibilità od allestimento sono costituite le mense sottufficiali.

Art. 11.

Personale per il servizio delle mense.

1. — Alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva, e nel caso previsto dall'art. 10, n. 3, su quelle in disponibilità, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal Regolamento per il servizio di bordo:

Mensa Ammiraglio:

se Ammiraglio di Armata o Ammiraglio di Squadra: due cuochi, due maestri di casa;

se Ammiraglio di Divisione o Contrammiraglio: un cuoco, un maestro di casa.

Mensa Comandante di nave: un cuoco, un maestro di casa.

Mensa ufficiali:

con 20 commensali o meno: un cuoco, un maestro di casa;

con più di 20 commensali: due cuochi, due maestri di casa.

Sulle navi ospedale per la cucina degli ammalati: un cuoco.

2. — Per le navi sulle quali, in conformità dell'art. 10, non è costituita alcuna delle suddette mense, non spettano, in alcun caso, nè cuochi, nè maestri di casa.

Alle mense ufficiali sulle siluranti, in luogo dei cuochi e maestri di casa borghesi, di massima sono assegnati marinai, funzionanti da cuoco e da maestro di casa, nella misura di un cuoco e di un maestro di casa per i cacciatorpediniere, e di un cuoco per le altre siluranti, senza speciale aumento alle relative tabelle di equipaggiamento.

Alle mense costituite sulle navi in allestimento, in conformità del n. 3 dell'art. 10, sono pure di massima assegnati marinai funzionanti da cuochi e da maestro di casa, in luogo dei cuochi e dei maestri di casa borghesi e nello stesso numero di questi. Ai marinai funzionanti da cuochi e maestri di casa spetta il compenso previsto dalla tabella *G*).

Alle mense degli allievi della R. Accademia Navale provvede quell'Istituto mediante famigli da esso retribuiti, salvo per la razione viveri che sarà corrisposta alla mensa stessa.

Alle mense sottufficiali sono assegnati gli attendenti di mensa e di cucina militari previsti dal Regolamento per il servizio di bordo e ad essi spetta un compenso come è indicato al successivo articolo 21.

3. — In tempo di guerra, ed anche in tempo di pace per speciali circostanze, i cuochi e maestri di casa borghesi possono essere totalmente o parzialmente sostituiti da marinai funzionanti da cuoco o da maestro di casa da retribuirsi come è detto nel precedente n. 2.

4. — Ai cuochi ed ai maestri di casa borghesi assegnati alle mense di bordo, in conformità del n. 1 del presente articolo, oltre la razione in contanti, giusta quanto è previsto dall'art. 14 del presente Regolamento, spettano le seguenti retribuzioni giornaliere per le giornate di effettiva presenza:

Primi cuochi o cuochi unici e primi maestri di casa o maestri di casa unici per mense Ufficiali Ammiraglio L. 25.

Primi cuochi o cuochi unici e primi maestri di casa o maestri di casa unici per mense di Comandante di nave o di ufficiali, e cuochi di nave ospedale L. 20.

Secondi cuochi e secondi maestri di casa L. 16.

I cuochi e maestri di casa borghesi devono essere sempre compresi nominativamente nei fogli degli assegni. Essi percepiscono gli averi suddetti e personalmente la razione in contanti quando il funzionamento della mensa è temporaneamente sospeso.

5. — Le mense degli Ufficiali Ammiraglio, dei Comandanti di nave e degli ufficiali retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con un soprassoldo giornaliero di L. 0,50 a carico degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse.

Art. 12.

Rancio dell'equipaggio — Cuochi dell'equipaggio.

1. — Il rancio dell'equipaggio è costituito sulle navi in qualsiasi posizione amministrativa, meno quelle sulle quali, in conformità dell'art. 10, n. 1, non è costituita alcuna mensa. Vi partecipano tutti i sottocapi e comuni imbarcati, di passaggio o accasermati, purchè non addetti al servizio delle mense o ricoverati nelle infermerie di bordo.

2. — Il rancio è confezionato da marinai adibiti al servizio di cuochi dell'equipaggio, i quali sono assegnati alle navi in ragione di uno ogni 150 uomini del C. R. E. M. o frazione assegnati dalla tabella (aggiungendo per le navi scuola gli allievi) fino al numero di quattro per le navi di 600 uomini: oltre la forza di 600 uomini è assegnato un altro cuoco ogni altri 200 uomini o frazione di 200 in più.

Nel caso in cui la nave trasporti personale di passaggio, il numero di detti cuochi è aumentato temporaneamente in ragione di uno per ogni 200 persone in più partecipanti al rancio dell'equipaggio e per la durata della loro presenza a bordo.

Art. 13.

Assegni di vitto — Generalità.

1. — Sono assegni di vitto:

— la razione viveri;

— l'assegno per il miglioramento vitto;

— il trattamento tavola.

Tali assegni non sono personali, ma dovuti alle mense ed ai ranci a seconda del personale per il quale sono stabiliti. E' pure dovuta alle mense la razione viveri di tutto indistintamente il personale di servizio: militare e borghese. Sulle navi ove, in conformità degli articoli 10 e 12, non sono costituite nè mense nè ranci, gli assegni di vitto sono corrisposti in contanti agli aventi diritto.

2. — Nel conteggio degli assegni di vitto è aumentata una giornata se nel traversare il 180° meridiano (da Greenwich) si deve ripetere la data del giorno ed è diminuita una giornata se devesi annullare la data suddetta.

Art. 14.

Razione viveri.

1. — Ogni ufficiale ed ogni sottufficiale o militare del C. R. E. M. e borghese comunque imbarcato, anche se di passaggio o accasermato, su di una nave nella posizione di armamento o riserva ha diritto alla razione viveri stabilita dal Ministero per i militari di marina imbarcati, ed a quella stabilita per le destinazioni a terra quando si tratti di navi in allestimento o in disponibilità.

Tale diritto è però subordinato alle variazioni, limitazioni e modalità previste dagli articoli 6 (nn. 3, 4, 5), 8 (nn. 1, 2, 3, 4), 9, 10 (n. 2), 11 (n. 2) e 13.

Per gli ufficiali è in facoltà del Ministero della Marina di concedere il diritto alla razione viveri in quelle destinazioni di servizio per le quali non sia assegnato uno speciale soprassoldo di vitto.

2. — Nel caso di movimenti di personale l'Autorità che li dispone corrisponderà a tutti i militari di qualsiasi grado, che devono raggiungere una nuova destinazione, un numero di razioni in contanti computata ciascuna al valore della razione a terra pari a quello dei giorni di prevedibile durata del viaggio.

Il numero di dette razioni deve sempre essere indicato nei fogli di destinazione e di viaggio. Le razioni che per eventuale minore durata del viaggio risultassero corrisposte in più al militare oltre quelle per i giorni effettivamente impiegati, dovranno essere rimborsate dal militare e dedotte sul foglio assegni dalla Autorità che riceve in forza il militare stesso.

Nel caso invece che i militari di qualsiasi grado in viaggio per raggiungere una nuova destinazione siano costretti a sostare lungo il percorso per giustificati motivi, che devono essere comprovati dalle Autorità competenti mediante anno-

tazioni sui fogli di viaggio, per i giorni di maggior durata del viaggio, essi avranno diritto a percepire la razione in contanti dall'Autorità che li prende in forza oltre la paga e l'indennità di missione.

Art. 15.
Trattamento tavola.

1. — Il trattamento tavola spettante al personale che partecipa alle mense di bordo è stabilito dalle tabelle *C* ed *F* annesse al presente Regolamento (tabella *C* per gli ufficiali, aspiranti ed allievi della R. Accademia Navale, tabella *F* per i sottufficiali).

2. — I Comandanti di nave che nel caso previsto dal comma *c*) dell'art. 10, n. 1, partecipano alla mensa ufficiali e gli ufficiali che presiedono mense di allievi della R. Accademia Navale percepiscono il trattamento tavola di « mensa comandante » o di « mensa ufficiali » che loro spetterebbe normalmente in ragione del grado e della carica, fermo restando il disposto dell'art. 5 del Regolamento. In entrambi i casi versano la quota di trattamento tavola stabilita per gli altri commensali.

3. — Sulle navi o siluranti o gruppi di siluranti in allestimento o in disponibilità sulle quali, in conformità del disposto dell'art. 10, n. 3, è stata ordinata la costituzione della mensa ufficiali, per i componenti della mensa stessa è devoluta la quota relativa, giusta l'annessa tabella *D* in aggiunta alla razione in contanti.

Art. 16.
Aumenti di trattamento tavola.

1. — Il trattamento tavola per il personale imbarcato sulle navi che si recano nelle Colonie o all'estero, sia entro che fuori « Mediterraneo », è aumentato nella misura delle percentuali indicate nell'art. 34 del presente Regolamento.

Gli aumenti decorrono dal giorno dell'arrivo nel primo porto coloniale od estero, e cessano al ritorno nel primo porto italiano.

Nei passaggi da un paese ad altro (coloniale od estero sia entro che fuori Mediterraneo) pei quali è stabilita una diversa quota di aumento, la differenza in più o in meno è conteggiata a decorrere dal giorno dell'arrivo nel primo porto estero o coloniale che comporti diverso trattamento.

2. — Agli effetti di quanto sopra il Mare Mediterraneo (comprendente anche il Mar Nero) si considera limitato verso i mari comunicanti:

a) dal meridiano di Tarifa nello stretto di Gibilterra;

b) dal parallelo 30°,30' nord nel Canale di Suez.

3. — Gli aumenti e le diminuzioni decorrono dal giorno stesso degli arrivi nei vari porti se gli arrivi avvengono nelle ore antimeridiane, dal giorno successivo se avvengono nelle ore pomeridiane.

Art. 17.
Miglioramento vitto.

1. — A bordo di tutte le navi e siluranti, ad ogni militare del C. R. E. M. che fa parte della tabella di equipaggiamento od è imbarcato di passaggio od accasermato, spetta, per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, un assegno giornaliero quale complemento della razione viveri, che viene periodicamente stabilito dal Ministero.

2. — Per coloro che ricevono la razione viveri in natura tale assegno deve essere esclusivamente erogato per provvedere all'acquisto di verdure, di aromi e di altri condimenti per il rancio dell'equipaggio ovvero di anice o di altro liquore da mescolarsi, durante la stagione estiva, all'acqua dei cernieri, nonchè per provvedere, quando possibile, nei giorni di ricorrenza solenne, all'acquisto di generi alimentari e di bevande in aumento del rancio ordinario e senza danno del trattamento degli altri giorni.

3. — Gli acquisti di cui al numero precedente ed il modo di renderne conto sono regolati con speciali norme contabili emanate dal Ministero.

4. — Al personale del C. R. E. M. di ogni grado imbarcato sulle navi o siluranti che percepisce la razione viveri in contanti, l'assegno anzidetto viene corrisposto unitamente alla razione viveri, purchè il personale stesso partecipi alle mense o ai ranci, non dovendosi corrispondere personalmente l'assegno di miglioramento vitto, nemmeno al personale che gode della razione in contanti, quando non partecipi alle mense o ai ranci.

5. — Nelle ricorrenze solenni stabilite dal Regolamento di disciplina è concesso a ciascun militare del C. R. E. M. imbarcato, che partecipi al rancio dell'equipaggio, un assegno individuale di L. 0,60 da erogarsi esclusivamente per migliorare il vitto ordinario di tali giorni.

Ai sottocapi e comuni imbarcati sulle navi e siluranti, ove percepiscono la razione in contanti, tale assegno è corrisposto ugualmente in contanti.

Anche per il detto assegno di ricorrenza solenne, si osservano le norme di cui ai precedenti numeri 2 e 4 del presente articolo.

6. — Quando, per qualsivoglia circostanza, il personale borghese previsto dalla tabella di equipaggiamento, partecipi, anzichè alle mense cui è assegnato, al rancio dell'equipaggio, sono dovuti anche per esso gli assegni di miglioramento vitto giornaliero e di miglioramento vitto per le ricorrenze solenni di cui ai precedenti numeri del presente articolo.

L'assegno di miglioramento devesi inoltre corrispondere alle mense ed al rancio equipaggio anche per il personale del C. R. E. M. o assimilato nonchè per il personale borghese di passaggio ed in genere per tutto il personale che, nei casi previsti dal presente Regolamento, è ammesso alle mense sottufficiali od al rancio equipaggio.

Art. 18.
Distribuzione di bevande al personale addetto al funzionamento degli apparati motori e delle dinamo.

1. — Nei giorni in cui funzionano gli apparati motori o anche soltanto le macchine ausiliarie e le dinamo, spettano al personale destinato al funzionamento così dei generatori come dei macchinari suddetti, le distribuzioni straordinarie (bevande) stabilite dalle disposizioni in vigore circa il servizio dei viveri.

Tali distribuzioni sono sempre fatte in natura, ad eccezione delle navi sulle quali l'equipaggio riceve la razione in contanti, dovendosi su tali navi corrispondere in contanti personalmente agli aventi diritto lo equivalente della distribuzione.

2. — La distribuzione straordinaria di cui al n. 1 del presente articolo si intende concessa per ogni periodo di 24 ore decorrenti dal momento dell'accensione dei fuochi così alle caldaie principali come a quelle ausiliarie fino a ventiquattro ore dopo l'estinzione, oppure fino al momento in cui il personale cessa di prestare servizio ai macchinari, se ciò avviene prima dell'estinzione.

Nel caso di apparati motori principali endotermici o azionati da accumulatori elettrici o di dinamo o di altro macchinario destinato a servizio continuativo azionato da motori endotermici, la decorrenza delle ventiquattro ore sopra considerate è fissata a due ore prima della messa in moto. La distribuzione straordinaria, nel caso di apparati motori principali, cessa dodici ore dopo il loro arresto, e, nel caso di altri macchinari, sei ore dopo. Il periodo sopra indicato

di due ore e l'altro di sei o dodici ore rappresentano i periodi medii di tempo ritenuti necessari rispettivamente per la preparazione al funzionamento e per il riassetto del macchinario.

Art. 19.

Movimenti di materiali e di combustibili effettuati da personale militare.

1. — Sulle navi adibite al trasporto di generi o materiali (escluso il carbone e la nafta) spetta al personale del C. R. E. M. che ha direttamente contribuito all'imbarco, allo stivamento ed allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di L. 1,00 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di materiale imbarcato, stivato e sbarcato. La spesa relativa deve essere regolarizzata dalle dichiarazioni prescritte dal Regolamento di amministrazione e contabilità; la ripartizione dell'assegno deve essere fatta su elenco nominativo degli aventi diritto.

2. — Per le operazioni di imbarco e di sbarco di combustibile solido sulle navi, eseguite da personale militare, le retribuzioni collettive ai militari che prendono parte ai lavori saranno le seguenti:

a) per il solo imbarco o per il solo sbarco spettano L. 1,50 per ogni tonnellata imbarcata oppure sbarcata;

b) per il solo stivaggio nei carbonili, oppure per eventuali movimenti di combustibile solido fra i vari carbonili della nave, spettano L. 0,80 per ogni tonnellata;

c) per l'imbarco e stivaggio nelle carboniere, oppure per l'estrazione dalle carboniere e sbarco spettano L. 2,00 per ogni tonnellata di combustibile solido imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato;

d) per il trasporto dai depositi a terra sulle barche, imbarco sulla nave e stivaggio, oppure per estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra, spettano in complesso, per le tre operazioni, L. 3,00 per tonnellata.

Il pagamento dei soprassoldi predetti è fatto con le stesse norme stabilite nel numero precedente per il soprassoldo dovuto per l'imbarco e stivamento e sbarco dei materiali, avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto.

3. — Al personale del C. R. E. M. che su di una nave requisita o noleggiata, adibita al trasporto di carbone fossile o di qualsiasi materiale, concorre alle operazioni d'imbarco, stivamento e scarico eseguite dal personale della nave stessa o di una impresa, spettano i seguenti soprassoldi giornalieri:

Sottufficiali L. 1,50, sottocapi e comuni L. 1,00.

Il diritto a percepire tali soprassoldi esclude quello dei soprassoldi di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

Art. 20.

Scuole elementari e professionali a bordo.

1. — Sulle RR. Navi armate o in riserva e su quelle in allestimento o in disponibilità, con tabella di armamento o di riserva, sono istituite le scuole in conformità del Regolamento per il servizio di bordo. Sulle navi con equipaggio inferiore a 90 uomini per aprire le scuole è necessaria l'autorizzazione del Ministero, ad eccezione di quella serale per gli analfabeti che si istituisce sempre che ne risulti la necessità.

Sulle navi di uso locale e su quelle in genere con equipaggio non superiore a 90 uomini è istituita soltanto la scuola serale per gli analfabeti sempre che ne risulti la necessità. Sulle siluranti e sui M. A. S. riuniti in gruppi di unità detta scuola è unica per ogni gruppo; per le navi d'uso locale, affondamine, dragamine e cannoniere che prestano servizio nella stessa sede, la locale superiore Autorità militare marittima regola il numero delle scuole secondo la quantità complessiva di analfabeti e lo speciale servizio prestato da dette navi in modo che la istruzione riesca proficua.

Le scuole per analfabeti sono istituite anche sulle navi in disponibilità con tabella normale.

2. — Le scuole hanno principio in seguito ad ordine del giorno del Comando di bordo.

3. — Per tutte le scuole (diurne: elementari e professionali — serali: elementari per analfabeti) spetta complessivamente per ogni nave un assegno giornaliero per spese di cancelleria, computato in ragione di L. 0,01 per ogni individuo dell'equipaggio, considerato nella tabella di equipaggiamento. L'ammontare complessivo di tale assegno non può per ogni nave essere inferiore a L. 1,00. L'assegno di cancelleria sopra indicato rappresenta il limite massimo della spesa da farsi per le scuole, spesa che sempre e per quanto possibile dovrà restare inferiore a detto limite.

4. — Le spese di cancelleria sono regolate in base alle norme seguenti:

a) l'assegno di cancelleria è rimborsato, nei limiti della somma stabilita, ai direttori delle scuole in base alle note di acquisto vistate dal Comandante;

b) all'apertura della scuola è anticipato ai direttori l'assegno di un mese per sopperire alle spese d'impianto, e qualora per disarmo della nave o per altre cause le scuole si chiudano prima che trascorra un mese dall'apertura, la differenza tra la parte di anticipo già spesa e l'assegno spettante è conteggiata con speciale autorizzazione del Comando di bordo;

c) con l'assegno di cancelleria si deve far fronte ad ogni spesa di cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite ed altro materiale scolastico.

I libri di testo degli allievi sono sempre a loro carico e restano di loro proprietà; quelli necessari agli istruttori, e che non si trovano nelle dotazioni di bordo, si acquistano con l'assegno di cancelleria e devono caricarsi come dotazione della nave e versarsi al disarmo.

5. — Le navi scuola per l'istruzione dei militari del C. R. E. M. non hanno diritto all'assegno per la cancelleria e sopperiscono alle spese occorrenti per le scuole dell'equipaggio permanente coi fondi dovuti alla massa di economia della scuola in conformità dell'art. 22.

Tale disposizione non si intende estesa alle navi sulle quali si svolgono corsi di istruzione o di perfezionamento.

Art. 21.

Compensi per incarichi speciali.

1. — Allo scopo di provvedere alla corresponsione di soprassoldi a titolo di ricompensa ai sottocapi e comuni che disimpegnano incarichi speciali per i quali non sono previsti appositi assegni dal presente regolamento, è stabilito sulle navi di qualsiasi tipo un assegno giornaliero per ciascun militare del C. R. E. M. facente parte dell'equipaggio.

2. — La misura dell'assegno individuale è di L. 0,10 in tutte le posizioni amministrative, calcolando la forza dell'equipaggio in base alla tabella normale o speciale con la quale la nave è equipaggiata.

3. — La somma totale risultante dall'assegno giornaliero è ripartita a fine mese fra i sottocapi e comuni di cui al precedente comma 1, tenendo presente che debbonsi obbligatoriamente rimunerare coloro che disimpegnano le seguenti mansioni:

Destinati alla manutenzione dei doppi fondi - istruttori ed assistenti alle scuole - marinai destinati al servizio di marinaio cannoniere - marinaio segnalatore - addetti al servizio

tipo-litografico - segretari di reparto - coadiutori dei consegnatari di materiali, viveri, vestiario ed effetti letterecci - cuochi dell'equipaggio - addetti alle cucine ed alle mense dei sottufficiali esclusi i cuochi - bibliotecario - serpanti - cuoco infermeria - infermieri addetti alla profilassi malattie veneree.

Inoltre potranno essere concessi compensi ai padroni e prodieri di imbarcazioni, ai fanalisti, ai quartiglieri, ecc.

Nessun compenso potrà invece essere corrisposto con tale assegno a tutti indistintamente i sottufficiali, nonchè ai sottocapi e comuni che in forza del presente Regolamento percepiscono soprassoldi di categoria, specialità, funzioni, ecc.

4. — La distribuzione dell'assegno è effettuata in base a proposta del Comandante in 2° o dell'Ufficiale in 2ª, approvata dal Comandante di bordo.

La quota individuale non dovrà in ogni caso superare le L. 20 mensili.

Art. 22.

Massa d'economia per le navi scuola per l'istruzione dei militari del C.R.E.M.

1. — Sulle navi scuola e su quelle navi volta per volta designate dal Ministero ove si svolgono speciali corsi per l'istruzione dei militari del C. R. E. M. è stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso un assegno giornaliero di L. 0,06.

2. — L'ammontare dell'assegno predetto è versato alla massa di economia di ciascuna scuola per provvedere alle spese di libri e cancelleria, alle altre occorrenti per l'istruzione degli allievi e per corrispondere soprassoldi di buona volontà alle istruzioni, nonchè per corrispondere premi di fine corso agli istruttori ed agli allievi secondo le norme stabilite dal Regolamento delle singole navi scuola.

Art. 23.

Impiegati ed agenti civili della R. Marina a bordo.

1. — Gli impiegati di ruolo appartenenti all'Amministrazione della R. Marina, quando imbarcati per motivi di servizio o di passaggio, sono ammessi alle mense di bordo, le quali percepiscono per essi gli assegni di vitto stabiliti per gli altri commensali. Per l'assegnazione alle mense si terrà presente il grado rivestito dai funzionari secondo il vigente Ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati di grado inferiore a quello di guardiamarina, nonchè il personale e gli agenti subalterni, sono assegnati alla mensa sottufficiali.

2. — Gli impiegati tecnici del R. Istituto Idrografico, imbarcati per lavori inerenti alla propria specialità, hanno diritto, oltre agli assegni di vitto, al maggiore assegno dovuto agli ufficiali destinati a lavori idrografici, con le norme per questi stabilite.

Art. 24.

Maestri civili e cappellani.

1. — Sulle navi scuola può essere imbarcato, previa autorizzazione del Ministero, all'inizio di ogni corso, un maestro civile per la istruzione elementare degli allievi.

Tale maestro è ammesso alla mensa degli ufficiali col trattamento stabilito per gli impiegati civili imbarcati e riceve un assegno giornaliero nella misura che sarà stabilita con il contratto di assunzione in temporaneo servizio.

2. — Sempre che il Ministero lo giudichi conveniente, può imbarcare sulle RR. Navi un cappellano, il quale è ammesso alla mensa ufficiali col trattamento e la razione spettante agli altri commensali.

Art. 25.

Personale lavorante dei RR. Arsenali imbarcato o di passaggio.

1. — Gli operai borghesi della R. Marina possono essere imbarcati per il servizio delle navi e per istruzione del personale operaio o specialista militare.

2. — Gli assegni spettanti a detto personale sono stabiliti dal Regolamento per il personale lavorante borghese della R. Marina. Tali assegni, salvo quelli di vitto, sono imputati ai fondi di mano d'opera.

3. — Agli operai dei RR. Arsenali imbarcati di passaggio spetta soltanto il trattamento vitto dei militari secondo la rispettiva assimilazione di grado.

Art. 26.

Dignitari dello Stato, membri del Senato e della Camera dei Deputati.

1. — Le Commissioni e Deputazioni dei Membri del Senato e della Camera dei Deputati, i Ministri e Sottosegretari di Stato, di passaggio su RR. Navi, partecipano alla mensa dell'Autorità più elevata in grado, e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

E' in facoltà del Ministero di ordinare che sia fatto eguale trattamento anche per altri grandi dignitari dello Stato, qualora ciò sia giudicato opportuno.

2. — I Senatori ed i Deputati imbarcati di passaggio, o comunque isolatamente, partecipano alla mensa dell'Autorità più elevata in grado, alla quale si corrisponde la relativa quota individuale di trattamento tavola e razione viveri.

Art. 27.

Personale militare o assimilato non appartenente alla R. Marina.

1. — Gli ufficiali ed i sottufficiali del R. Esercito, della R. Aeronautica e della M. V. S. N. e, in genere, dei Corpi armati dipendenti dalle varie Amministrazioni dello Stato, nonchè gli assimilati a grado militare, di passaggio su Regie Navi o imbarcati per speciali circostanze, sono ammessi alle stesse mense alle quali parteciperebbero i militari di eguale rango e grado della R. Marina di passaggio. Tali mense ricevono gli averi per questi ultimi militari stabiliti.

2. — I militari del R. Esercito, della R. Aeronautica, della M. V. S. N. e, in genere, dei Corpi armati dipendenti dalle varie Amministrazioni dello Stato, di grado corrispondente a caporale o comune, hanno diritto alla razione viveri in natura.

Art. 28.

Personali civili dello Stato. Personali civili non impiegati dello Stato.

1. — Per i funzionari civili dello Stato a qualunque Corpo o Amministrazione appartengano, quando di passaggio o imbarcati per speciali circostanze su RR. Navi, si osservano le norme stabilite nell'art. 23 per il personale civile della R. Marina.

2. — Le condizioni di trattamento per i civili, non impiegati dello Stato, nè membri del Parlamento, dei quali il Ministero ordina l'imbarco per missioni scientifiche, per garanzia del funzionamento di macchinario o materiale dell'industria privata non ancora consegnato, o per altro motivo, sono volta per volta stabilite dal Ministero stesso.

Art. 29.

Funzionari esteri.

Qualora funzionari esteri si trovino di passaggio su RR. Navi, si seguono per essi le stesse norme stabilite per i funzionari dello Stato di grado e di posizione equivalenti.

Art. 30.

Passeggeri.

Quando in seguito ad autorizzazione Ministeriale o per circostanze eccezionali come stato di guerra, rivolgimenti politici, pubbliche calamità, raccolta di naufraghi, rimpatri di marittimi, ecc., sono imbarcate persone di passaggio o è loro dato ricovero, il Comandante di bordo, d'accordo, se possibile, con le Autorità locali o con i RR. Consoli, assegna tali persone alle mense di bordo o al rancio dell'equipaggio, secondo la rispettiva condizione sociale.

Alle mense competono, per ciascun passeggero, i rispettivi assegni di vitto come per gli ordinari commensali, ed al rancio dell'equipaggio competono la razione e gli assegni accessori di vitto stabiliti per i sottocapi e comuni.

Art. 31.

Costituzione di mense speciali.

Quando sia giudicato necessario, per il ragguardevole numero di persone di passaggio, è in facoltà del Comandante della nave di costituire una mensa speciale per il personale di passaggio, assumendo all'uopo in servizio il personale di mensa e di cucina necessario.

Art. 32.

Famiglie di passeggeri.

1. — Le famiglie di passaggio su una nave, siano o no accompagnate dal capo di famiglia, vanno alla stessa mensa alla quale quest'ultimo sarebbe ammesso. Alla mensa è corrisposto per ogni commensale, esclusi i bambini di età inferiore ai 5 anni, la stessa quota assegnata al capo di famiglia.

2. — Qualora il capo di famiglia non abbia diritto che alla razione viveri, uguale diritto godono le persone componenti la sua famiglia di età superiore ai 5 anni.

3. — Le persone di servizio dei passeggeri ammessi a mense di Ammiragli, di Comandanti e di ufficiali prendono i pasti con le persone di servizio di queste mense. Per ogni domestico di passaggio è corrisposta alla mensa la razione in contanti come per il personale borghese in servizio alle mense stesse.

Art. 33.

Personale imbarcato sulle navi mercantili in servizio dello Stato.

1. — Al personale imbarcato della R. Marina (ufficiali ed assimilati e militari del C. R. E. M.) imbarcato su navi mercantili requisite, noleggiate o catturate, in soprannumero oppure in sostituzione di parte dell'equipaggio borghese, il vitto sarà somministrato a cura degli armatori nella misura stabilita dalle speciali convenzioni di requisizione o di noleggio.

2. — Agli ufficiali (ed assimilati) imbarcati come sopra competono gli assegni stabiliti dalla Tabella *H*.

3. — Ai militari del C. R. E. M. imbarcati come al n. 1, in relazione al servizio speciale che deve compiere la nave requisita, noleggiata o catturata, e giusta l'assegnazione caso per caso stabilita dal Ministero, spettano gli assegni personali stabiliti, per il rispettivo grado, categoria e specialità, dal presente Regolamento per le navi nella posizione d'armamento.

L'assegno di consegnatario di materiali spetta solamente ai militari che hanno funzione di sovraccarico e che hanno effettivamente in consegna dotazioni o materiali.

4. — Allorchè la nave requisita o noleggiata o catturata è armata completamente, o quasi, con personale della R. Marina, restando la corresponsione del vitto estranea alla convenzione con gli armatori, gli averi delle mense, dei ranci e gli assegni personali sono quelli stabiliti dal presente Regolamento per il personale imbarcato sulle RR. Navi in armamento.

5. — Oltre il vitto di cui ai paragrafi 1° e 4° non è dovuto alcun assegno al personale della R. Marina che per motivi di servizio prende imbarco di passaggio sulle navi mercantili requisite o noleggiate o catturate dalla R. Marina.

6. — Il Ministero stabilisce caso per caso quale sia il trattamento da farsi agli « ufficiali o sottufficiali di garanzia » imbarcati sulle navi sussidiarie adibite a servizio di carattere industriale o commerciale.

Art. 34.

Aumenti di assegni per le RR. Navi all'estero.

1. — Sugli assegni previsti dal presente Regolamento e dalle tabelle ad esso allegate non è corrisposto, per le navi che si trovano all'estero, nessun aumento per cambio.

2. — Sulle navi all'estero e nelle Colonie gli assegni citati nei vari articoli del presente Regolamento o riportati nelle tabelle, e per i quali nelle tabelle stesse non sia disposto diversamente, debbonsi corrispondere con i seguenti aumenti:

a) Per le navi nelle Colonie in Mediterraneo e nelle Isole Egee . . . . 25% in più

b) Per le navi all'estero in Mediterraneo o nelle Colonie fuori Mediterraneo, o all'estero fuori Mediterraneo in paesi appartenenti geograficamente all'Europa . . . . 50% in più

c) Per le navi all'estero fuori Mediterraneo in paesi non appartenenti geograficamente all'Europa. . . . . 100% in più

3. — Gli aumenti sono corrisposti con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

Per le navi che hanno il servizio viveri in contanti, qualora all'estero l'importo degli assegni di vitto (razione e miglioramento vitto), compresa la percentuale di aumento, risultasse insufficiente a coprire il costo dei generi occorrenti per la distribuzione del vitto normale all'equipaggio, potrà il Ministero autorizzare che, in aggiunta, sia spesata l'eventuale differenza in più.

4. — Le norme di cui ai precedenti nn. 1, 2 e 3 non si applicano alle mercedi o retribuzioni giornaliere spettanti ai cuochi e domestici borghesi addetti al servizio delle mense nonchè al personale borghese imbarcato per il servizio viveri, restando ferme per tali mercedi e retribuzioni le disposizioni del R. decreto n. 245 in data 10 gennaio 1926, articolo 5.

Art. 35.

Spese di ufficio.

Per far fronte alle spese di ufficio il Ministero assegna determinate somme da spendersi mensilmente dai vari Comandi.

Tali somme, che rappresentano il limite massimo della spesa da sostenersi per il predetto titolo, non hanno carattere di assegno personale. Le spese debbono essere giustificate con la presentazione dei relativi documenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:

MUSSOLINI.

TABELLA A.

Soprassoldi giornalieri agli ufficiali dei vari corpi imbarcati sulle navi armate od in riserva.

GRADI	Cariche o funzioni	Assegno giornaliero
1. Ammiraglio di Armata	In comando o comunque imbarcato	200
2. Ammiraglio di Squadra	In comando o comunque imbarcato	140
3. Ammiraglio di Divisione	In comando o comunque imbarcato	110
4. Contrammiraglio	In comando o comunque imbarcato	75
5. Capitano di Vascello	In comando o Capo di S. M. di forze navali	60
6. Capitano di Vascello e gradi corrispondenti dei vari corpi	Comunque imbarcato	45
7. Capitano di Fregata	In comando	45
8. Capitano di Fregata e gradi corrispondenti dei vari corpi	Comunque imbarcato	30
9. Capitano di Corvetta	In comando	27
10. Capitano di Corvetta e gradi corrispondenti dei vari corpi	Comunque imbarcato	22
11. Tenente di Vascello	In comando	18
12. Tenente di Vascello	Ufficiale in 2°	9
13. Tenente di Vascello o gradi corrispondenti dei vari corpi	1° Direttore del Tiro e Capo Servizio E. R. T. e Rotta se muniti di brevetto di specializzazione superiore - Direttore di macchina	9
14. Tenente di Vascello e gradi corrispondenti	1° Direttore del Tiro - Direttore del tiro unico - 2° e 3° Direttore del tiro - Capo servizio - Vice Direttore di macchina	7
15. Tenente di Vascello e gradi corrispondenti	Comunque imbarcato	3,50
16. S. Tenente di Vascello e Guardiamarina	In comando	3

Segue TABELLA A.

GRADI	Cariche o funzioni	Assegno giornaliero
17. S. Tenente di Vascello e Guardiamarina	Ufficiale in 2°	2
18. S. Tenente di Vascello e Guardiamarina e gradi corrispondenti	Capo Servizio	2
19. A tutti gli ufficiali del G. N. o del R. T. M. o D. M. o del C. R. E. M.	—	2
20. Agli Aspiranti Guardiamarina o Aspiranti S. Tenente del servizio attivo permanente non più amministrati dall'Accademia Navale	Comunque imbarcati	6
N.B. - Questo assegno è corrisposto sulle navi in tutte le posizioni amministrative. Esso sostituisce la paga o lo stipendio che non competono agli Aspiranti Guardiamarina o Aspiranti S. Tenente del servizio attivo permanente		

NOTE.

1) Gli assegni della presente Tabella si riferiscono alla posizione di armamento. Nella posizione di riserva tali soprassoldi sono ridotti alla metà.

2) Gli assegni della presente Tabella non sono cumulabili tra di loro eccetto quello del n. 19.

3) Agli effetti della corresponsione dei soprassoldi di cui ai nn. 14 e 18 della presente Tabella debbonsi considerare « capi servizio »: l'Ufficiale di Rotta - il Direttore del Tiro - il Capo Servizio E. R. T. - il Capo Servizio T. - il Direttore di macchina - il Medico o il Primo Medico di bordo - il Commissario o il Primo Commissario di bordo, e sempre che l'incarico sia previsto dalla tabella di equipaggiamento.

TABELLA B.

Maggiori assegni giornalieri per speciali servizi o destinazioni dovuti agli ufficiali imbarcati sulle navi armate o in riserva.

1) Agli Ufficiali imbarcati sui sommergibili:

Ufficiale Ammiraglio	L.	12
» Superiore	»	10
» Inferiore o Subalterno	»	8

2) Agli Ufficiali imbarcati sugli esploratori leggeri (di tonnellaggio uguale o inferiore a 3000 tonn.), sulle siluranti (esclusi i sommergibili), sui M.A.S., sulle cannoniere, sulle navi posamine, nonchè sulle navi in servizio di vedetta che saranno volta per volta indicate dal Ministero:

Ufficiale Ammiraglio	L.	4
» Superiore	»	2
» Inferiore o Subalterno	»	1

3) Agli Ufficiali imbarcati su navi addette al servizio di dragaggio delle mine (nelle sole giornate di effettivo lavoro su mine cariche):

Ufficiale di qualsiasi grado - Capo Flottiglia	L.	10
» di qualsiasi grado - Capo Squadriglia	»	8
» Comandante di Unità	»	5
» Osservatore	»	3

4) Agli Ufficiali imbarcati su navi addette a lavori idrografici (da corrispondersi soltanto agli Ufficiali che prendono parte ai lavori e nelle sole giornate di effettiva presenza ai lavori):

	In Mediterraneo	Fuori Mediterraneo
Ufficiale Superiore	L. 12	L. 21
» Inferiore	» 9	» 18
» Subalterno	» 6	» 15

5) Agli Ufficiali Superiori o Tenenti di Vascello, i quali, dopo aver ottenuto il brevetto di specializzazione superiore, abbiano disimpegnato molto lodevolmente, per un periodo complessivo non inferiore a 4 anni, gli incarichi di capo servizio centrale del tiro o di 1° Direttore del tiro o di capo servizio E.R.T. su navi da battaglia o esploratori di dislocamento uguale o superiore a 5000 tonn., può essere concesso un premio di lire 2000.

Per il computo del predetto periodo di anni 4 devesi comprendere anche il tempo durante il quale l'ufficiale ha disimpegnato l'incarico di capo servizio A. o E.R.T. presso un Comando di forza navale, mentre devesi escludere l'imbarco su navi in disponibilità o in riserva.

Per la concessione del premio sarà udito il parere della Commissione ordinaria di avanzamento.

Nei riguardi del premio di cui sopra, un anno del predetto periodo di anni 4 dovrà essere compiuto dopo il 1° gennaio 1929.

NOTE.

1. - Gli assegni della presente tabella sono cumulabili con quelli della tabella *A*).

2. - Nelle Colonie e isole Egee od all'Estero gli assegni della presente tabella rimangono invariati, non dovendosi ad essi applicare alcuna quota di aumento.

3. - Gli assegni della presente tabella si riferiscono alla posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotti a metà.

TABELLA C.

Trattamento tavola agli ufficiali imbarcati sulle navi armate od in riserva.

Quote giornaliere:

a) Mensa di Ufficiale Ammiraglio	L.	24 —
b) Mensa di Comandante di Nave (Capitano di Vascello o di Fregata)	»	22 —
c) Mensa di Ufficiali	»	14 —

Quote di aumento per tutte le mense:

a) Per le mense di un solo commensale	L.	5 —
b) Per le mense di più di un commensale e meno di sei	»	3 —
c) Per le mense di 6 commensali e meno di 10	»	1,50

NOTE.

1. - Per gli aspiranti ed allievi della R. Accademia Navale il trattamento è quello da ufficiale se partecipano alla mensa ufficiali. Quando non sono ammessi alla mensa ufficiali il trattamento è di L. 6 giornaliere.

2. - Le quote stabilite nella presente tabella si riferiscono alla posizione di armamento; nella posizione di riserva sono ridotte del 25 %.

3. - Le diverse classi di quote di aumento sono fisse per ogni nave e per ogni mensa secondo il numero dei commensali in base alla tabella di equipaggiamento.

Però il conteggio è fatto per il numero effettivo dei partecipanti: (per esempio, con 9 ufficiali di tabella assegnati alla mensa ufficiali, la quota giornaliera di trattamento tavola in armamento sarà invariabilmente di lire 15.50 (14 più 1.50) per ogni commensale per il quale debbasi far luogo al conteggio degli assegni di vitto a senso del Regolamento, anche se i commensali risultino effettivamente più o meno di 9).

TABELLA D.

Soprassoldi dovuti agli ufficiali imbarcati sulle navi in disponibilità o allestimento

Gradi e cariche o funzioni	Quando è costituita la mensa Ufficiali di cui agli art. 10 n. 3 e 15 n. 3	Quando non è costituita la mensa
Capitano di Vascello Comandante responsabile	4	3
Capitano di Fregata o di Corvetta e gradi corrispondenti di altri Corpi	3	2
Tenente di Vascello o Capitano del C. R. E. M. aventi la carica di ufficiali responsabili di navi, siluranti o gruppi di siluranti o navi	3	1
Ufficiali inferiori e subalterni di qualsiasi Corpo	3	—

TABELLA E.

Assegni giornalieri ai sottufficiali del C. R. E. M. imbarcati

SOTTUFFICIALI AI QUALI COMPETONO GLI ASSEGNI	Capo di 1ª cl.			Capo di 2ª cl.			Capo di 3ª cl.			2° Capo		
	A	R	D	A	R	D	A	R	D	A	R	D
1° A tutti gli imbarcati..........	6 —	5 —	2 —	5 —	4 —	1,50	4,50	3,60	1,30	3,70	3 —	1.—
Supplementi.												
2° Agli appartenenti alle categorie R. T. - Aiutanti - Meccanici - Fuochisti A - Torpedinieri M. E. S.	1,50	1 —	0,70	1,50	1 —	0,70	1.50	1 —	0,70	1,50	1 —	0,70
3° Agli appartenenti alle categorie Cannonieri A ed Artif. - Carpentieri - Fuochisti O.	1 —	0,70	0,50	1 —	0,70	0,50	1 —	0,70	0,50	1 —	0,70	0,50
4° Ai consegnatari di materiali, viveri, vestiario, effetti letterecci - Al contabile degli assegni - Al segretari di Comandanti Navali e al dettaglio....	1 —	0,70	0,50	0,70	0,50	0,20	0,50	0,30	0,20	0,30	0,20	0,10
5° Agli imbarcati:												
a) sul sommergibili	2,50	1,60	—	2,50	1,60	—	2,50	1,60	—	2,50	1,60	—
b) su unità che prestano effettivo servizio di dragaggio mine	1 —	0,70	—	1 —	0,70	—	1 —	0,70	—	1 —	0.70	—
c) sugli esploratori leggeri di tonnellaggio inferiore a 3000 tonnellate, sulle siluranti (eccettuati i sommergibili), sui MAS, sulle cannoniere, sui posamine nonchè sulle navi in servizio di vedetta che saranno di volta in volta indicate dal Ministero..............	0,80	0,60	—	0,80	0,60	—	0,80	0,60	—	0,80	0,60	—
d) sulle navi addette al trasporto carbone, nafta, munizioni....	0,50	—	—	0,50	—	—	0,50	—	—	0.50	—	—
e) sulle navi addette a lavori idrografici	2 —	—	—	2 —	—	—	2 —	—	—	2 —	—	—
6° Ai comandanti di unità	2 —	1,40	1 —	1,80	1,20	0,90	1,60	1,10	0,80	1,30	0,90	0,60
7° Al conduttori di macchina....	2 —	1,40	1 —	1,80	1,20	0,90	1,60	1,10	0,80	1,30	0,90	0,60
8° Ai sottufficiali in comando di guardia in navigazione	1 —	—	—	0,90	—	—	0,80	—	—	0,60	—	—
9° Ai brevettati puntatori scelti di 1ª, telemetristi di 1ª, stereotelemetristi di 1ª, idrofonisti, servizio direzione tiro di 1ª....	2,50	—	—	2,50	—	—	2,50	—	—	2,50	—	—

Segue TABELLA E.

SOTTUFFICIALI AI QUALI COMPETONO GLI ASSEGNI	Capo di 1ª cl.			Capo di 2ª cl.			Capo di 3ª cl.			2° Capo		
	A	R	D	A	R	D	A	R	D	A	R	D
10° Ai brevettati puntatori scelti di 2ª, telemetristi e stereotelemetristi di 2ª; servizio direzione tiro di 2ª......................	1 —	—	—	1 —	—	—	1 —	—	—	1 —	—	—
11° Ai palombari.................	1 —	0,50	—	1 —	0,50	—	1 —	0,50	—	1 —	0,50	—
N. B. - Questo soprassoldo è indipendente dalle retribuzioni spettanti ai militari che eseguono lavori da palombaro secondo è previsto dalle disposizioni organiche vigenti (R. decreto 931 del 2 giugno 1924 - Tab. V)												

NOTE.

1° Le sigle A-R-D, nella intestazione delle singole colonne degli assegni, si riferiscono alle posizioni rispettivamente di « Armamento » « Riserva » e « Disponibilità o allestimento » delle navi.

2° Gli assegni della presente tabella sono cumulabili tra loro.

3° Gli assegni di cui ai numeri 8, 9 e 10 sono corrisposti quando i sottufficiali disimpegnano effettivamente l'incarico.

4° Gli assegni di cui al n. 5 lettere *b*) e *d*) sono corrisposti nei giorni in cui le unità prestano effettivo lavoro su mine cariche od effettuano trasporto od imbarco o sbarco di carbone, nafta o munizioni. Il soprassoldo di cui alla lettera *c*) dello stesso numero è dovuto ai sottufficiali che prendono parte ai lavori per le sole giornate di effettiva presenza ai lavori stessi.

TABELLA F.

Trattamento tavola ai sottufficiali imbarcati

	In Armam.	In Riserva	In Disponibilità
Quota giornaliera	4,50	3,50	2,00
Quote d'aumento:			
a) per le mense di un solo commensale.	1,00	0,75	0,50
b) per le mense di più di un commensale e meno di sei .	0,80	0,60	0,40
c) per le mense di sei commensali e meno di dieci . . .	0,40	0,30	0,20

AVVERTENZA.

Le diverse classi di quote di aumento sono fisse per ogni nave e per ogni mensa secondo il numero dei commensali in base alla tabella di equipaggiamento.

Però il conteggio è fatto per il numero effettivo dei partecipanti: (ad esempio: con 9 sottufficiali di tabella assegnati ad una mensa la quota giornaliera di trattamento tavola in armamento sarà invariabilmente di lire 4,90 (4,50 più 0,40) per ogni partecipante per il quale debbasi far luogo al conteggio degli assegni di vitto ai sensi del Regolamento, anche se i commensali risultino effettivamente più o meno di 9).

TABELLA G.

Assegni giornalieri ai militari del C. R. E. M. imbarcati.

MILITARI AI QUALI COMPETONO GLI ASSEGNI	Sottocapi			Comune di 1ª cl.			Comune di 2ª cl.			Note
	A	R	D	A	R	D	A	R	D	
1° A tutti gli imbarcati:										
a) se volontario........	1,30	0,90	0,50	0,90	0,60	0,30	0,30	—	—	
b) se di leva............	0,60	0,40	0,20	0,40	0,25	0,15	0,30	—	—	
Supplementi										
2° Agli appartenenti alle categorie:										
a) R. T. - Meccanici - Torped. M. E. S. - Fuochisti A.............	1,50	1,—	0,70	1,—	0,70	0,50	0,50	0,35	0,25	
b) Cannonieri A e Artif. - Carpentieri e falegnami - Fuochisti O.	0,70	0,45	0,35	0,60	0,40	0,30	0,50	0,35	0,25	
3° Agli imbarcati:										
a) sui sommergibili.....	1,80	1,20	—	1,50	1,—	—	1,50	1,—	—	
b) su unità che prestano effettivo servizio di dragaggio su mine cariche	0,80	0,50	—	0,50	0,35	—	0,50	0,35	—	**Nelle giornate di effettivo lavoro su mine cariche.**
c) sugli esploratori leggeri di tonnellaggio inferiore a 3000 tonn., sulle siluranti (esclusi i sommergibili), sui M. A. S., sulle cannoniere, sulle navi posamine, nonchè sulle navi in servizio di vedetta che saranno di volta in volta indicate dal Ministero....	0,50	0,30	—	0,50	0,30	—	0,50	0,30	—	
d) su navi addette al trasporto carbone, nafta, munizioni............	0,20	—	—	0,20	—	—	0,20	—	—	**Nelle sole giornate di effettivo trasporto e imbarco o sbarco.**
e) sulle navi addette a lavori idrografici......	1,50	—	—	1,50	—	—	1,50	—	—	A coloro che prendono parte ai lavori e nelle sole giornate di presenza al lavoro.

Segue TABELLA G.

MILITARI AI QUALI COMPETONO GLI ASSEGNI	Sottocapi			Comune di 1ª cl.			Comune di 2ª cl.			Note
	A	R	D	A	R	D	A	R	D	
4° Ai comandanti di unità	1,50	1,—	0,75	—	—	—	—	—	—	Esclusi i motoscafi e le imbarcazioni minori.
5° Ai conduttori di macchina	1,50	1,—	0,75	—	—	—	—	—	—	Idem
6° Ai consegnatari di materiali, viveri, vestiario, effetti letterecci. Ai contabili degli assegni . . .	0,50	0,35	0,25	—	—	—	—	—	—	
7° Ai brevettati puntatori scelti, telemetristi, stereotelemetristi e servizio direzione tiro di 1ª. - Idrofonisti	2,50	—	—	2,50	—	—	—	—	—	Quando disimpegnano effettivamente l'incarico
8° Ai brevettati puntatori scelti, telemetristi, stereotelemetristi e servizio direzione tiro di 2ª . . .	1,—	—	—	1,—	—	—	—	—	—	Idem
9° Ai palombari.	0,80	0,50	—	0,50	0,30	—	0,50	0,30	—	Questo soprassoldo è indipendente dalle retribuzioni spettanti ai militari che eseguono lavori da palombari, secondo è provisto dalle disposizioni organiche vigenti (R. D. 931 del 2 giugno 1921, Tabella V).
10° Ai fuochisti motoristi navali per M. A. S. o per motori a combustione interna	0,70	0,45	0,25	0,70	0,45	0,25	0,70	0,45	0,25	Nei limiti stabiliti dalle tabelle.
11° Ai fuochisti abilitati alla condotta motori di potenza non superiore a 150 HP, di apparecchi ausiliari oppure di motori di motoscafi esclusi i M. A. S.	0,50	0,35	0,20	0,50	0,35	0,20	0,50	0,35	0,20	Idem

Segue TABELLA G.

MILITARI AI QUALI COMPETONO GLI ASSEGNI	Sottocapi			Comune di 1ª cl.			Comune di 2ª cl.			Note
	A	R	D	A	R	D	A	R	D	
12° Ai marinai torpedinieri addetti al funzionamento delle dinamo elettriche	—	—	—	—	—	—	0,50	0,35	0,25	Nei limiti stabiliti dalle tabelle.
13° Ai marinai che prestano servizio da operaio carpentiere, calafato, velaio, ecc.	—	—	—	0,50	0,35	0,25	0,50	0,35	0,25	Quando occorre e nei soli giorni di effettivo lavoro.
14° Ai marinai adibiti al servizio di carbonai eventuali.	—	—	—	—	—	—	2,—	2,—	—	Idem
15° Ai conducenti di autoveicoli.	—	—	—	1,—	1,—	—	1,—	1,—	—	
16° Ai panettieri	—	—	—	1,—	0,80	—	0,80	0,60	—	
17° Ai marinai ff. cuochi delle mense ufficiali, e cuochi mense sottufficiali od equipaggio	—	—	—	—	—	—	1,50	1,—	0,60	
18° Ai marinai ff. maestri di casa delle mense ufficiali	—	—	—	—	—	—	1,—	0,75	0,40	
19° Ai militari che eseguono lavori autogeni con la fiamma ossidrica o acetilenica	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Compenso per ogni ora di effettivo lavoro.
20° Agli imbarcati sulle navi stazionarie in Cina .	2,—	—	—	1,—	—	—	1,—	—	—	

NOTE.

1° Le sigle A-R-D, nella intestazione delle singole colonne degli assegni, si riferiscono alle posizioni rispettivamente di « Armamento », « Riserva » e « Disponibilità o allestimento » delle navi.

2° I soprassoldi della presente tabella sono cumulabili fra di loro.

TABELLA H

Assegni dovuti agli ufficiali (ed assimilati) della Regia Marina imbarcati su navi requisite, noleggiate o catturate.

Grado, cariche, funzioni	Soprassoldo giornaliero
Comandante militare se Capitano di Vascello - Colonnello medico direttore di Ospedale galleggiante	50
Comandante militare se Capitano di Fregata o di Corvetta - Tenente Colonnello o Maggiore Medico direttore di Ospedale galleggiante	30
Comandante militare se ufficiale inferiore - Capitano medico direttore di Ospedale galleggiante	15
Comandante militare se ufficiale subalterno	10
Ufficiali superiori con speciali incarichi previsti caso per caso dal Ministero, a seconda della missione del piroscafo	20
Ufficiali inferiori o subalterni capi servizio con incarichi speciali, previsti caso per caso dal Ministero a seconda della missione del piroscafo - Farmacisti o Cappellani	5

TABELLA I.

Assegni speciali di bordo per i militari indigeni della R. Marina appartenenti alle Colonie del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano.

Incarico per il quale viene corrisposto l'assegno	Misura dell'assegno
1. — Ai graduati ed agli ascari fuochisti, per ogni giornata di effettivo servizio ai fuochi in porto quando è accesa una delle caldaie principali o la caldaia ausiliaria per il funzionamento dei macchinari ausiliari	0,20
2. — Ai graduati ed agli ascari fuochisti, per ogni giornata di effettivo servizio ai fuochi in navigazione od anche in porto quando sono accese due o più caldaie principali	0,80
3. — Ascari marinai fuochisti eventuali, per ogni giornata di effettivo servizio come al n. 2, dall'accensione dei fuochi fino a 24 ore dopo l'estinzione	0,60
NB. — Questo supplemento non è cumulabile col seguente n. 4.	
4. — Ascari marinai destinati alla manutenzione dei doppi fondi	0,60
5. — Ai graduati ed agli ascari destinati al funzionamento delle macchine dinamo elettriche, per ogni giornata nella quale abbiano prestato effettivo servizio di guardia	0,60
6. — Agli ascari marinai cuochi dell'equipaggio o della mensa sottufficiali o panettieri	0,30

NOTA.

Gli aumenti dei predetti soprassoldi si applicano solo all'Estero secondo le norme di cui all'articolo 34, n. 2, del presente Regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2457.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1825.

Disposizioni concernenti la detenzione, somministrazione e vendita nei pubblici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378;
Ritenuto che in base alla detta legge 7 giugno 1928, n. 1378, furono emanate autorizzazioni a porre in commercio, fino alla data del 30 giugno 1929, partite di prodotti della pesca in recipienti non conformi alle prescrizioni dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548;
Considerato che alla data suddetta si trovavano ancora in deposito nei pubblici esercizi, per la vendita al minuto, rilevanti partite dei prodotti della pesca in recipienti nelle condizioni di cui sopra;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire un congruo ed ultimo termine per lo smaltimento ed esaurimento delle dette partite;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Fino alla data del 31 dicembre 1930 è autorizzata la detenzione, la somministrazione e la vendita nei pubblici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti non conformi all'art. 4 del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548.

L'autorizzazione di cui al precedente comma è limitata alle partite di detti prodotti che, alla data del 30 giugno 1929, erano state acquistate e si trovavano presso i suddetti esercizi.

Restano ferme, pel rimanente, tutte le disposizioni del R. decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1378.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 112. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2458.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 ottobre 1929, n. 1830.

Aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 3 giugno 1926, n. 910; l'art. 4 della legge 10 maggio 1928, n. 1006, e l'art. 2 della legge 17 giugno 1929, n. 962, le quali leggi approvano gli stati di previsione della spesa del Ministero della marina rispettivamente per gli esercizi finanziari 1926-27, 1928-29 e 1929-30;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'autorizzazione dei fondi occorrenti per l' espletamento del programma navale in corso di attuazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Lo stanziamento complessivo di L. 407,180,000, inscritto ai capitoli relativi alle spese per nuove costruzioni navali nello stato di previsione del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1929-30, è aumentato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, di L. 192,820,000.

In relazione al disposto dal precedente comma lo stanziamento del capitolo: « Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc. » è elevato, per ciascuno degli esercizi 1930-31 e 1931-32, a L. 417,000,000, restando immutato in L. 183,000,000, per ognuno degli esercizi medesimi, lo stanziamento del capitolo: « Fondo complementare per le nuove costruzioni navali ».

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 289, foglio 147. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2459.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. 1826.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Luigi Defferrari », in Noli.

N. 1826. R. decreto 3 ottobre 1929, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è eretto in ente morale l'Asilo infantile « Luigi Defferrari » in Noli (Savona), viene fuso in questo Istituto l'Asilo infantile « Bartolomeo Tissoni » esistente nello stesso Comune, e viene approvato lo statuto organico per l'ente unico « Asilo infantile Luigi Defferrari ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 24 giugno 1929.

Modificazione dell'art. 26 del vigente statuto organico dell'Istituto autonomo antimalarico delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione dell'assemblea generale dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie, in data del 4 febbraio 1929, riflettente la modificazione dell'art. 26 dello statuto organico dell'Ente, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 35;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 26 del vigente statuto organico dell'Istituto autonomo antimalarico delle Venezie è modificato come segue:

« L'anno finanziario comincia col 1° novembre e termina col 31 ottobre ».

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Interno, foglio n. 260.

(5886)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1929.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana adottata dalla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito in legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni e riassicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma, tendente ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi lordi e dei premi puri ed i metodi di calcolo seguiti;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana presentata dalla Società di assicurazioni e rias-

sicurazioni « Danubio » con sede in Vienna e rappresentanza in Roma:

Tariffa *Vu*, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga o al massimo al compimento dell'85° anno e di un altro capitale d'importo uguale pagabile ad un'epoca prestabilita in caso di vita dell'assicurato.

Roma, addì 18 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: TRIGONA.

(5887)

DECRETO PREFETTIZIO 13 ottobre 1929.

Rettifica del decreto prefettizio 20 luglio 1928 riguardante il cambiamento in forma italiana del cognome del sig. Kadija Simeone.

N. 9-K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1928-VI, n. K-9 Gab., col quale è stata disposta la riduzione del cognome del signor Kadija Simeone nella forma italiana di « Cadia »;

Considerato che nel predetto decreto, in seguito ad errato documento presentato, è stata indicata come data di nascita del sunnominato il 3 novembre 1886 anzichè il 3 ottobre 1886;

Decreta:

La data di nascita del signor Cadia Simeone, indicata nel predetto decreto del 20 luglio 1928-VI, viene rettificata in « 3 ottobre 1886 ».

Il decreto resta immutato in tutto il resto del suo testo.

Pola, addì 13 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(5874)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 3 ottobre 1929, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Lombardo Dionisio, residente nel comune di Messina, distretto notarile di Messina, è stato dispensato dall'ufficio, per limite d'età, con effetto dal 16 ottobre 1929, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(5895)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regi decreti in data 10 ottobre 1929, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i notari sotto indicati sono dispensati dall'ufficio, per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

De Angelis Cesare, residente nel comune di Carsoli, distretto notarile di Avezzano, dal 2 novembre 1929;

Benetazzo Riccardo, residente nel comune di Schio, distretto notarile di Vicenza, dal 6 novembre 1929;

De Stefano Domenico, residente nel comune di Reggio Calabria, dal 16 novembre 1929;

Maffei Giuseppe, residente nel comune di Deliceto, distretto notarile di Foggia, dal 18 novembre 1929.

Roma, 17 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(5896)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica di 1ª categ. « Sansonetta » in provincia di Venezia.

Con R. decreto 23 agosto 1929-VII, n. 4565, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre successivo al registro 15, foglio 15, è stato costituito il Consorzio di bonifica di 1ª categoria « Sansonetta », in comune di Caorle, provincia di Venezia.

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo Ente sono stati nominati i signori: il podestà del comune di Caorle, l'ing. Ghiggiato Arturo, il dott. Dal Moro Giorgio.

(5875)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 222.

Media dei cambi e delle rendite
del 19 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	75.15	Belgrado	33.75
Svizzera	369.72	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.065	Albania (Franco oro)	367.50
Olanda	7.697	Norvegia	5.11
Spagna	272.50	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.668	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.562	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.11
Praga	56.58		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	66.50
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	61.05
Peso Argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	39.50
New York	19.095	Consolidato 5 %	77.775
Dollaro Canadese	18.88	Obbligazioni Venezie 3.50 %	70.90
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 223.

Media dei cambi e delle rendite
del 21 ottobre 1929 - Anno VII

Francia	75.16	Belgrado	33.75
Svizzera	369.73	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	93.074	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.697	Norvegia	5.11
Spagna	272.20	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.669	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.564	Polonia (Sloty)	214.25
Vienna (Schillinge)	2.684	Danimarca	5.11
Praga	56.575		
Romania	11.40	Rendita 3.50 %	66.50
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Peso Argentino Carta	7.98	Rendita 3 % lordo	39.825
New York	19.095	Consolidato 5 %	77.725
Dollaro Canadese	18.87	Obbligazioni Venezie 3.50 %	70.825
Oro	368.44		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 2ª Pubblicazione. — (Elenco n. 14).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	115718	50 —	*Carmelingo Carmelina* fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Panicali Elisa ved. di *Carmelingo* Felice, dom. a Napoli.	*Carmerlingo Maria-Carmelina* fu Felice, minore sotto la p. p. della madre Panicali Elisa, ved. di *Carmerlingo* Felice, dom. a Napoli.
3.50 %	823617	136.50	Brunetti Glicerio fu Michele, dom. a Campobasso; con usuf. vital. a Brunetti *Luisa* fu Glicerio, dom. a Oratino (Campobasso).	Intestata come contro, con usuf. vital. a Brunetti *Maria-Luisa* fu Glicerio, dom. come contro.
»	454165	140 —	Alotto Silvio di Serafino, dom. a S. Antonino di Susa (Torino).	Alotto Silvio di Serafino, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	462052	2,12. —	Spinosa *Luisa* fu Aniello, moglie di Cantalupo Salvatore, dom. a Napoli, vincolata.	Spinosa *Maria-Luisa* fu Aniello, moglie ecc. come contro.
»	204802	525 —	Maitilasso Grazia-Maria fu *Antonio*, moglie di Basile Angelo, dom. a Troia (Foggia) vincolata.	Maitilasso Grazia-Maria fu *Giovanni*, moglie ecc. come contro.
»	442945	160 —	Ferrarone Luigi di Luigi, minore sotto la p. p del padre, dom. a Candelo (Novara); con usuf. ad Orso *Valentina* fu Giuseppe, ved. di Ferrarone Antonio, dom. a Candelo (Novara).	Ferrarone Luigi di Luigi, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Candelo (Novara); con usufrutto ad Orso *Francesca* fu Giuseppe, ved. di Ferrarone Antonio dom. a Candelo (Novara).

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5286)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.